CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 68 (Codice penale militare di guerra)

Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, comunica o, comunque, rivela documenti, oggetti o notizie, concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole era, per ragione di ufficio o di servizio, in possesso dei documenti o degli oggetti o a cognizione delle notizie, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. (38a)

Versione in vigore dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	II — Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-68-rivelazione-di-segreti-militari-senza-il-fine-di-favorire-il-nemico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it